

Regione Puglia
O S P E D A L I R I U N I T I
Azienda Ospedaliero – Universitaria
F O G G I A

Prot. n° DG/0000 5850
Direzione Generale

Foggia, 8 - SET 2016

Oggetto : congedo per cure.
Circolare-direttiva.

Direttore
Area per le Politiche del Personale



Direttori e Dirigenti Responsabili
Strutture Sanitarie Professionali
Tecniche e Amministrative

Collaboratori Professionali Sanitari
Coordinatori
Strutture Sanitarie

Medico Competente

e p.c. **Presidente Collegio Sindacale**

LORO SEDI

Come noto, il decreto legislativo 18 luglio 2011 n. 119 ha riscritto la materia del congedo per cure per gli invalidi, disponendo all'art. 7 che. “ [...] *i lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni. Il congedo di cui al comma 1 è accordato dal datore di lavoro a seguito di domanda del dipendente interessato accompagnata dalla richiesta del medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica dalla quale risulti la necessità della cura in relazione all'infermità invalidante riconosciuta. Durante il periodo di congedo, non rientrante nel periodo di comporta, il dipendente ha diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia. Il lavoratore è tenuto documentare in maniera idonea l'avvenuta sottoposizione alle cure. In caso di lavoratore sottoposto a trattamenti terapeutici continuativi, a giustificazione dell'assenza può essere prodotta anche attestazione cumulativa. [...]*”.

Con la presente circolare-direttiva si intendono fornire indicazioni operative, nonché richiamare l'attenzione del personale dipendente, in particolare di quello che, in ragione delle funzioni svolte, coordina e/o ha la diretta responsabilità del personale presso ciascuna struttura aziendale, sulla corretta fruizione e gestione dell'istituto.

L'istanza di fruizione del congedo per cure deve essere corredata dalla certificazione attestante lo stato di riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento, nonché dalla richiesta del medico che specifichi la tipologia di cure proposte, la durata delle stesse, accompagnata

dall'attestazione che queste ultime rispondono ad effettive esigenze terapeutiche o riabilitative e sono strettamente correlate all'infermità invalidante.

La stessa istanza è da inoltrare all'Area per le Politiche del Personale la quale provvederà a concedere il beneficio, previa verifica della regolarità della documentazione esibita a corredo della stessa e previa acquisizione da parte del Medico Competente di specifico parere sulla opportunità di concedere tempestivamente le cure individuate per la patologia in atto e sulla base di ogni ulteriore valutazione medico-legale che la struttura medesima intenda esprimere.

Nel provvedimento di concessione dovrà essere evidenziata la necessità di accedere tempestivamente alle cure proposte.

Il provvedimento di concessione del congedo dovrà essere notificato, ai fini della fruizione, alla struttura di assegnazione del dipendente e al Servizio Infermieristico ed Ostetrico aziendale, nonché al personale con funzioni di organizzazione dell'attività del personale afferente a profili tecnico-sanitari.

Salvo il caso di cure improcrastinabili, il congedo per cure dovrà essere concordato con l'interessato per renderlo compatibile con le esigenze funzionali ed organizzative della struttura di assegnazione.

La documentazione attestante l'effettuazione delle cure dovrà essere consegnata dall'interessato all'Area per le Politiche del Personale la quale, ai fini della valutazione della sua idoneità, si avvarrà del parere del Medico Competente.


Il congedo per cure è da fruire a giorni e non ad ore.

Il congedo non può essere fruito per l'effettuazione di cure termali, climatiche, elioterapiche e psammoterapiche, in quanto prevista e regolamentata da altra e specifica normativa.


Durante il periodo di congedo, da non computare in quello di comparto, si applicano le riduzioni previste dall'art. 71 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008 n. 133.

Si invita il personale in indirizzo a dare la più ampia diffusione alla presente circolare-direttiva.

IL DIRETTORE SANITARIO
dott.ssa Laura Liliana Moffa



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dott. Michele Ametta



IL DIRETTORE GENERALE
Antonio Pedota

